

LA GIUNTA REGIONALE

- visto l'articolo 53 del titolo III della legge regionale 32/2007 (legge finanziaria per gli anni 2008/2010) e successive modificazioni, che prevede la concessione di aiuti relativi a fitopatie e malattie parassitarie;
- vista la propria deliberazione n. 2117 del 25 luglio 2008 che definisce i criteri di applicazione del suddetto articolo 53 e prevede l'attivazione di piani di risanamento e/o eradicazione relativi a fitopatie o infestazioni parassitarie oggetto di lotta obbligatoria, nonché l'attivazione delle procedure per gli aiuti diretti a compensare i titolari di aziende agricole dei costi e delle perdite per la prevenzione di fitopatie e infestazioni parassitarie;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 3356 del 12 agosto 2008 di applicazione in Valle d'Aosta del Decreto del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali del 23 febbraio 2006 recante "Misure per la lotta obbligatoria contro il fitoplasma Apple proliferation phytoplasma", che rende obbligatorio su tutto il territorio regionale l'estirpo delle piante di melo colpite dal suddetto patogeno e che rimanda alla Giunta regionale la definizione delle modalità e delle priorità di estirpo delle piante infette, attraverso l'approvazione di un piano territoriale di risanamento;
- appurato che in data 09 aprile 2009 si è riunito il Comitato frutticolo regionale, istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 898 del 29/03/2004, e che il medesimo ha approvato le procedure e le modalità di calcolo degli aiuti relativi al risanamento dalla malattia causata da "Apple proliferation phytoplasma", come dettagliate nell'allegato alla presente delibera;
- richiamata la propria deliberazione n. 3830 in data 30 dicembre 2008 concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2009/2011, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
- visto l'obiettivo n. 092004 -"Interventi nel comparto delle produzioni vegetali, dell'agricoltura biologica e della difesa fitosanitaria";
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Direttore della Direzione produzioni vegetali e servizi fitosanitari dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 - lett. e) e 59 - comma 2 - della legge regionale n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;
- su proposta dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali Giuseppe Isabellon;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

di approvare il piano territoriale di risanamento dei meleti della Valle d'Aosta contro la malattia causata da "Apple proliferation phytoplasma", allegato alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, in applicazione delle misure di lotta obbligatoria recepite con provvedimento dirigenziale n. 3356 del 12 agosto 2008.

PIANO TERRITORIALE DI RISANAMENTO DEI MELETI DELLA VALLE D'AOSTA CONTRO LA MALATTIA CAUSATA DA APPLE PROLIFERATION PHYTOPLASMA, IN APPLICAZIONE DELLE MISURE DI LOTTA OBBLIGATORIA RECEPITE CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 3356 DEL 12 AGOSTO 2008.

Il presente piano territoriale di risanamento per la Valle d'Aosta contro la malattia causata da "Apple proliferation phytoplasma" è previsto dal provvedimento dirigenziale n. 3356 del 12 agosto 2008 di applicazione sul territorio regionale del Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 23 febbraio 2006 recante "Misure per la lotta obbligatoria contro il fitoplasma Apple proliferation phytoplasma".

1) DEFINIZIONE DELLA MALATTIA

- 1.1 Con il termine Apple proliferation phytoplasma, di seguito APP, è indicato il fitoplasma responsabile della fitopatìa del melo, conosciuta volgarmente come malattia degli scopazzi del melo.
- 1.2 APP è iscritto nell'allegato I parte A sez. II del D.Lgs. 214/2005 quale organismo nocivo di cui deve essere vietata l'introduzione o la diffusione in tutti gli Stati membri della Comunità europea e di cui è nota la presenza sul territorio comunitario.
- 1.3 Il danno economico arrecato da APP è legato alla riduzione di produzione dei frutti in termini quantitativi e qualitativi. Le mele ottenute da piante infette risultano piccole, scarsamente colorate, prive di profumo e insipide a causa del basso tenore in zuccheri e acidi, con una perdita di valore commerciale che può variare dal 30 al 100%.
- 1.4 APP può essere trasmesso al melo tramite vettori specifici o per moltiplicazione vegetativa.
- 1.5 A seguito di ricerche condotte dal Dipartimento di Valorizzazione e Protezione delle Risorse Agroforestali, settore di entomologia e zoologia applicate all'ambiente dell'Università di Torino, è emerso che l'insetto "Cacopsilla melanoneura" è il vettore di APP in Valle d'Aosta.
- 1.6 Per contenere il danno dovuto alla malattia entro livelli economicamente accettabili, non essendo noti allo stato attuale metodi di controllo sicuramente efficaci per eradicare la malattia nelle zone di insediamento, si rende necessario agire eliminando il materiale d'inoculo costituito dalle piante malate, utilizzare materiale vivaistico accompagnato da passaporto fitosanitario e agire sugli insetti vettori.

2) OBIETTIVI DEL PIANO TERRITORIALE DI RISANAMENTO

- 2.1 Risanare progressivamente tutti i frutteti colpiti da APP, presenti in Valle d'Aosta, attraverso la distruzione delle piante infette;
- 2.2 impedire il reimpianto e la moltiplicazione di piante ammalate;
- 2.3 ridurre la popolazione dell'insetto vettore di APP nei nuovi frutteti;
- 2.4 controllare l'applicazione del decreto di lotta obbligatoria contro APP e seguire l'evoluzione della malattia sul territorio con il supporto di analisi di laboratorio;

- 2.5 dare applicazione all'articolo 53 della L.R. n. 32 del 2007 attraverso la concessione di aiuti per compensare le perdite subite dagli agricoltori derivanti dall'obbligo di eliminare le piante di melo infette, previsto dalle disposizioni contenute nel provvedimento dirigenziale n. 3356 del 12 agosto 2008 e nel presente piano territoriale di risanamento.

3) ELIMINAZIONE DELLE PIANTE

- 3.1 I coltivatori di meli hanno l'obbligo di estirpare tutte le piante presenti nei loro frutteti che manifestino sintomi di APP o che siano risultate infette a seguito di analisi di laboratorio. Qualora la percentuale di piante sintomatiche superi il 25% dell'intero appezzamento s'impone l'obbligo dell'estirpo totale dell'impianto.
- 3.2 Poiché dai monitoraggi pluriennali condotti in Valle d'Aosta i frutteti di età superiore ai 25 anni presentano una percentuale di piante sintomatiche superiore al 25%, per tali frutteti si prevede, a priori, l'espianto totale senza la necessità di controllo sistematico della percentuale d'infezione (salvo il caso in cui il conduttore dimostri che le infezioni siano inferiori al 25 %).
- 3.3 Al di sotto del 25% di piante infette nell'appezzamento, vige l'obbligo dell'estirpo delle sole piante sintomatiche e/o infette.

4) MODALITÀ D'ELIMINAZIONE

- 4.1 Le piante soggette a risanamento devono essere eliminate togliendo tutta la parte vegetativa e devitalizzando il ceppo al momento del taglio con l'impiego di erbicidi sistemici. Nel caso di reimpianto con specie arboree e arbustive, l'apparato radicale deve essere estirpato dopo la devitalizzazione.

5) PRIORITÀ D'ESTIRPO

- 5.1 Premesso che in Valle d'Aosta la malattia è diffusa in tutti i comuni ove è possibile la coltivazione del melo, l'eliminazione contemporanea di tutte le superfici produttive potenzialmente infette è economicamente impraticabile, pertanto si prevede un periodo di adeguamento nel corso del quale si darà attuazione in modo progressivo al decreto di lotta obbligatoria, attraverso l'estirpo delle piante secondo lo schema seguente:
- a) la prima fase prevede l'obbligo, per tutto il territorio della Valle d'Aosta, di estirpazione totale dei meleti abbandonati (meleti privi di cure colturali, potatura e trattamenti fitosanitari da più di due anni), indipendentemente dall'età delle piante e dalla percentuale d'infezione e l'estirpo dell'intera superficie dei meleti di età superiore a 25 anni presenti sul territorio della Valle d'Aosta, fatto salvo quanto previsto ai punti 3.2 e 3.3. Tale fase dovrà essere attuata a partire dalla data di approvazione della presente delibera;
 - b) la seconda fase concerne i frutteti coltivati sul territorio regionale di età inferiore a 25 anni, per i quali vige l'obbligo di estirpo o delle sole piante infette o dell'intera superficie, a seconda della percentuale d'infezione riscontrata, come definito ai punti 3.2 e 3.3. Tale fase avrà inizio a partire dal 2013.

- 5.2 Per ciascuna fase, dal momento della constatazione dello status di meleto abbandonato o di meleto infetto, il conduttore è tenuto ad effettuare l'estirpo nei tempi stabiliti dall'ufficio competente in materia fitosanitaria.
- 5.3 Qualora, in un'azienda o in una cooperativa frutticola, la percentuale delle superfici da estirpare sia uguale o superiore al 50% del totale degli impianti di melo in produzione, è facoltà dell'ufficio servizi fitosanitari accordare, su richiesta degli aventi diritto, una programmazione degli estirpi che si completi nell'arco di 4 anni.

6) INIZIATIVA PERSONALE

- 6.1 La seconda fase potrà essere anticipata, anche solo su una parte della superficie dei frutteti aziendali.
- 6.2 L'ufficio competente può rifiutare le domande presentate in anticipo rispetto alle fasi stabilite in funzione di considerazioni di carattere scientifico legate al rischio di reinfezione.

7) DISPOSIZIONI RELATIVE AI NUOVI IMPIANTI E LOTTA AI VETTORI

- 7.1 Negli impianti di melo effettuati a partire dall'approvazione della presente delibera è obbligatorio l'utilizzo di materiale accompagnato da passaporto fitosanitario.
- 7.2 S'impone inoltre l'obbligo di trattamento al vettore già a partire dal primo anno d'impianto, sulla base delle indicazioni impartite dall'ufficio servizi fitosanitari circa l'epoca, le modalità e i prodotti impiegabili per il trattamento, rese note attraverso specifici comunicati.

8) PIANTE DI VARIETÀ AUTOCTONE DI INTERESSE STORICO, MONUMENTALE E GENETICO

- 8.1 Le vecchie piante di melo di varietà autoctone dotate di interesse storico e monumentale possono essere conservate, purché siano localizzate a distanza lineare di almeno 1 km da frutteti specializzati, rientrino in un apposito piano di conservazione elaborato da collettività locali che ne attestino l'interesse storico e monumentale e vengano effettuate regolarmente le cure agronomiche colturali e annualmente la lotta contro il vettore, secondo le indicazioni e con i prodotti consigliati dall'ufficio servizi fitosanitari.
- 8.2 Su valutazione dell'ufficio competente, in collaborazione con l' Institut Agricole Régional è possibile procrastinare, fino a 4 anni, l'eliminazione delle piante autoctone geneticamente interessanti per permettere il recupero del materiale di moltiplicazione da sottoporre a risanamento presso centri specializzati.

9) CONTROLLI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DELLA LOTTA OBBLIGATORIA

- 9.1 Al fine di eseguire la lotta obbligatoria prevista dalla normativa vigente, l'ufficio servizi fitosanitari, avvalendosi eventualmente anche dell'aiuto di personale esterno, appositamente addestrato, effettua controlli sul territorio per verificare la presenza di meleti abbandonati o infetti.

- 9.2 Nell'ambito dei controlli, l'ufficio competente si avvale del laboratorio fitosanitario del Servizio sviluppo delle produzioni agro-alimentari e infrastrutture quale referente per l'accertamento della presenza del fitoplasma nelle piante asintomatiche e nei campioni di materiale vivaistico da mettere a dimora in Valle d'Aosta e per approfondire la conoscenza dell'epidemiologia della malattia a livello territoriale.
- 9.3 Controlli sistematici sono effettuati inoltre per verificare l'esecuzione dei lavori imposti dalle misure di lotta obbligatoria nei frutteti in relazione ai quali sia stata inviata comunicazione di constatazione d'infezione contenente il termine ultimo per effettuare il risanamento e/o sia stata inviata ingiunzione d'estirpo.

10) AIUTI

- 10.1 Aiuti in denaro sono concessi ai conduttori di frutteti, a titolo di rimborso, per le perdite subite a seguito dell'eliminazione delle piante di melo infette imposta dal Decreto del ministero delle politiche agricole e forestali del 23/2/2006 recante "Misure per la lotta obbligatoria contro il fitoplasma Apple proliferation phytoplasma", applicato in Valle d'Aosta con provvedimento dirigenziale n. 3356 del 12 agosto 2008.
- 10.2 Le perdite subite sono calcolate sulla mancata produzione dei 3 anni successivi all'eliminazione delle piante, dedotti i costi non sostenuti e tenendo conto della tipologia di frutteto, della fascia di età e della densità delle piante presenti nell'appezzamento, secondo gli importi e i massimali riportati nelle seguenti tabelle:

	Portainnesto		M26	
	n° Piante/ha		n° Piante/ha	
	<1.000	1 000	1.000><1.500	1 500
	€/Pianta	Massimale €/ha	€/Pianta	Massimale €/ha
Età (anni)				
0-2	6,00	6 000	6,00	9 000
3-6	7,50	7 500	8,50	12 750
7-10	18,50	18 500	19,50	29 250
11-15	30,50	30 500	31,50	47 250
>15	23,00	23 000	24,00	36 000

	Portainnesto		M9	
	n° Piante/ha		n° Piante/ha	
	1.500><2.000	2 000	2.000><2.500 e oltre	2 500
	€/Pianta	Massimale €/ha	€/Pianta	Massimale €/ha
Età (anni)				
0-2	6,00	12 000	6,00	15 000
3-6	7,00	14 000	9,00	22 500
7-10	18,00	36 000	21,00	52 500
11-15	19,50	39 000	22,50	56 250
>15	18,00	36 000	21,00	52 500

	Portainnesto		M106 - franco	
	n° Piante/ha		n° Piante/ha	
	<400	400	400><700	700
	€/Pianta	Massimale €/ha	€/Pianta	Massimale €/ha
Età (anni)				
0-2	6,00	2 400	6,00	4 200
3-6	6,00	2 400	6,00	4 200
7-10	18,00	7 200	15,00	10 500
11-15	46,00	18 400	37,00	25 900
16-25	71,50	28 600	57,00	39 900
>25	55,00	22 000	43,50	30 450

- 10.3 La spesa ammessa è determinata facendo riferimento al numero di piante presenti nel frutteto fino al raggiungimento, nel caso di densità più elevate, del massimale previsto.
- 10.4 L'aiuto è erogato nelle percentuali stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2117 del 25 luglio 2008 come specificato nel successivo punto 12).
- 10.5 Non sono previsti aiuti per rimborsare le perdite subite a seguito dell'eliminazione di meli e meleti abbandonati.
- 10.6 Le domande, la cui spesa ammessa è uguale o inferiore a 300,00 euro, non sono prese in considerazione.

11) BENEFICIARI

- 11.1 Possono beneficiare dell'aiuto i conduttori a qualsiasi titolo di frutteti oggetto di risanamento presenti sul territorio regionale.
- 11.2 Il titolo di conduttore è verificato attraverso la banca dati regionale del Sistema di gestione delle Aziende agricole (SIGA). L'iscrizione al SIGA è quindi presupposto indispensabile per l'accettazione della domanda.
- 11.3 Nel caso in cui il beneficiario non sia anche proprietario del/dei fondo/i, oggetto della domanda d'aiuto, quest'ultima dovrà essere presentata unitamente all'autorizzazione del proprietario all'eliminazione delle piante.

12) MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AIUTO

- 12.1 I beneficiari possono godere dell'aiuto nella percentuale del 50%, qualora all'estirpo non segua reimpianto o segua l'impianto di specie diverse da melo.
- 12.2 L'aiuto può arrivare al 100% nel caso di reimpianto totale con melo. In questo caso l'aiuto è erogato in due fasi: la prima dopo l'avvenuto estirpo e la restante parte dopo il reimpianto fino al raggiungimento del 100% della spesa ammessa, ma non oltre i 4 anni dall'avvenuto estirpo, come previsto dall'art. 53, comma 3 quinquies della L.R. 32/2007.
- 12.3 Le percentuali sopra riportate si riducono rispettivamente al 25% nel primo caso e al 50 % nel secondo caso, qualora il risanamento riguardi impianti di età compresa tra 1 e 6 anni effettuati a seguito di precedente risanamento.

- 12.4 Nel caso in cui la superficie reimpiantata sia inferiore a quella interessata dall'espianto, la restante parte dell'aiuto sarà ridotta proporzionalmente in relazione all'effettiva superficie reimpiantata, salvo il rispetto delle altre regole di settore.
- 12.5 Il reimpianto può essere effettuato anche su fondi diversi da quelli ove si è realizzato il risanamento, purché appartenenti alla medesima azienda condotta dal beneficiario.
- 12.6 L'aiuto è erogato deducendo le eventuali somme percepite a titolo di rimborso assicurativo come previsto dal comma 3 art. 53 della l.r. 32/2007

13) PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- 13.1 La Direzione produzioni vegetali e servizi fitosanitari provvede alla concessione degli aiuti.
- 13.2 Il dirigente della direzione è il responsabile del procedimento; l'istruttore tecnico dell'ufficio servizi fitosanitari è il responsabile dell'istruttoria.
- 13.3 La modalità di presentazione della domanda è a sportello aperto dal 1° febbraio al 30 giugno di ogni anno.
- 13.4 Per l'anno 2009 la domanda di concessione dell'aiuto, redatta su apposito modulo, può essere presentata all'ufficio competente a partire dal primo martedì successivo alla data di approvazione della presente delibera e fino al 30 luglio 2009.
- 13.5 Per le domande presentate in conseguenza all'invio di ingiunzione d'estirpo di cui al successivo punto 13.13 lo sportello è aperto dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 13.6 L'ufficio competente, entro 120 giorni dalla presentazione della domanda, effettua sopralluogo di verifica della presenza di APP e redige verbale di constatazione d'infezione contenente le disposizioni relative all'individuazione e al numero di piante da estirpare e il termine entro il quale deve avvenire la loro eliminazione (che non può superare i 12 mesi dall'effettuazione del sopralluogo salvo casi previsti al punto 14.1). Tale verbale predisposto in duplice copia, di cui una rimane all'ufficio, è rilasciato al conduttore al momento del sopralluogo dopo essere stato controfirmato dallo stesso. Nel caso in cui il conduttore non possa presenziare al sopralluogo, il verbale è inviato con lettera entro 30 giorni dal sopralluogo.
- 13.7 L'eliminazione delle piante infette può avvenire già a partire dal rilascio (o invio) del verbale di cui al punto precedente o dal momento del ricevimento dell'ingiunzione di estirpo di cui al punto 13.13 in quanto l'eliminazione tempestiva di qualsiasi fonte di inoculo garantisce un'azione di risanamento più rapida ed efficace nell'ambito del presente piano, supportato peraltro da disposizioni di lotta obbligatoria.
- 13.8 Nel sopralluogo di cui al punto precedente viene verificata la tipologia di frutteto, l'età e il numero di piante presenti; nel caso di frutteti di età inferiore a 25 anni si procede inoltre alla verifica della presenza di piante sintomatiche che vengono contrassegnate con martellamento per dar modo al beneficiario di procedere da subito ai lavori di estirpo. Il sopralluogo vale come accettazione della domanda ed è condizione indispensabile per poter godere dell'aiuto, pena la non ammissibilità della domanda a contributo, fatta salva l'applicazione dell'art. 16 della l.r. 19/2007 relativo alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda.
- 13.9 Entro il termine imposto per la conclusione dei lavori di risanamento, il beneficiario è tenuto ad inviare all'ufficio competente, su apposito modulo, dichiarazione di avvenuto estirpo.

- 13.10 L'ufficio preposto provvede alla verifica ufficiale dell'avvenuta eliminazione delle piante oggetto di risanamento, entro 60 giorni dal ricevimento del modulo contenente la dichiarazione di avvenuto estirpo.
- 13.11 Dopo la constatazione di infezione e comunque entro 90 giorni dal sopralluogo di constatazione di avvenuto estirpo, il responsabile del procedimento, su segnalazione del responsabile dell'istruttoria, e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, procede con provvedimento dirigenziale all'impegno per la liquidazione del 50% della spesa ammessa.
- 13.12 Entro 60 giorni dall'approvazione del provvedimento dirigenziale di cui al punto precedente, la direzione produzioni vegetali e servizi fitosanitari provvede alla liquidazione dell'aiuto.
- 13.13 Nel caso in cui, a seguito dei controlli relativi al paragrafo 9), sia stata rilevata la presenza di piante sintomatiche in meleti per i quali non sia ancora stata inoltrata domanda d'aiuto per risanamento da APP o di meleti abbandonati, un'ingiunzione d'estirpo, contenente i termini entro i quali devono essere realizzati i lavori di risanamento, è inviata sia al conduttore sia al proprietario dei meleti in questione. Tale termine non può superare i 12 mesi dall'invio dell'ingiunzione, salvo casi di rinvio previsti ai punti 14.1 e 14.3). Gli aventi diritto possono presentare domanda d'aiuto entro 90 giorni dall'invio di tale comunicazione.
- 13.14 Nel caso in cui il conduttore di cui al punto precedente presenti regolare domanda di aiuto nei tempi previsti, l'ufficio competente, provvede alla verifica dell'avvenuta distruzione delle piante oggetto di risanamento, entro 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione di avvenuto estirpo, che deve essere inviata dal richiedente all'ufficio competente con le stesse modalità previste al punto 13.9.
- 13.15 Entro 90 giorni dal sopralluogo di constatazione di avvenuto estirpo il responsabile del procedimento, su segnalazione del responsabile dell'istruttoria, e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, procede con provvedimento dirigenziale all'impegno per la liquidazione del 50% della spesa ammessa.
- 13.16 Entro 60 giorni dall'approvazione del provvedimento dirigenziale di cui al punto precedente la direzione produzioni vegetali e servizi fitosanitari provvede alla liquidazione dell'aiuto.
- 13.17 I conduttori di meleti infetti di cui al punto 13.13, che non presentino domanda d'aiuto entro 90 giorni dal ricevimento dell'ingiunzione d'estirpo, perdono il diritto a beneficiare dell'aiuto.
- 13.18 I conduttori che vogliono beneficiare della seconda parte dell'aiuto devono completare in ogni sua parte il reimpianto con melo sul terreno oggetto di risanamento o altro fondo appartenente alla stessa azienda, fatto salvo il rispetto delle altre regole di settore, entro e non oltre i 3 anni dall'estirpo e, al completamento del reimpianto, devono presentare all'ufficio competente un modulo che dichiari la fine dei lavori.
- 13.19 Nel caso in cui il conduttore di cui al punto precedente benefici anche di contributo previsto per messa a coltura di terreno ai sensi dell'articolo 50 della L.R. 32/2007, la verifica relativa all'esecuzione dei lavori di reimpianto, qualora i dati siano disponibili, è acquisita d'ufficio.
- 13.20 Nel caso di beneficiari che non abbiano chiesto il contributo previsto per messa a coltura di terreno ai sensi dell'articolo 50 della L.R. 32/2007, un sopralluogo di

constatazione di avvenuto reimpianto è effettuato entro 120 giorni dalla comunicazione di fine lavori.

- 13.21 Il responsabile del procedimento su segnalazione del responsabile dell'istruttoria, entro 90 giorni dalla verifica di avvenuto reimpianto e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, procede con provvedimento dirigenziale all'impegno di spesa per la liquidazione della restante parte della spesa ammessa determinata dalla perdita di produzione dovuta all'estirpo e commisurata all'effettiva superficie reimpiantata.
- 13.22 Entro 60 giorni dall'approvazione del provvedimento dirigenziale di cui al punto precedente, la direzione produzioni vegetali e servizi fitosanitari provvede alla liquidazione dell'aiuto.
- 13.23 I frutticoltori che non utilizzano per il reimpianto materiale accompagnato da passaporto fitosanitario non hanno diritto alla seconda parte dell'aiuto. Essi, inoltre, devono essere in grado di esibire al personale dell'ufficio competente il passaporto fitosanitario relativo al materiale di moltiplicazione utilizzato per un periodo di 1 anno successivo ai lavori, come previsto dal D.Lgs. 214/2005.

14) VIOLAZIONI

- 14.1 Ad esclusione dei casi di rinvio debitamente motivati e autorizzati dall'ufficio competente, qualora la distruzione delle piante non sia effettuata entro i termini stabiliti dalla lettera di constatazione d'infezione di cui al punto 13.6, il conduttore perde il diritto a beneficiare dell'aiuto.
- 14.2 L'ufficio competente, dopo aver appurato con sopralluogo che l'estirpo non è avvenuto entro i termini fissati dalla comunicazione di constatazione d'infezione di cui al punto 13.6, invia ingiunzione d'estirpo sia al conduttore, sia al proprietario del fondo.
- 14.3 Ad esclusione di casi debitamente motivati e autorizzati dall'ufficio competente, trascorso il termine imposto dall'ingiunzione d'estirpo di cui ai precedenti punti 14.2 e 13.13 senza che sia stata attuata la distruzione delle piante, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 54, comma 23 del D.Lgs. n. 214/05 (pagamento di una somma da euro 500 a euro 3000) nonché la denuncia all'autorità giudiziaria competente, qualora il fatto costituisca reato, in base all'art. 500 del codice penale.
- 14.4 Le stesse sanzioni si applicano in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti al punto 7.2.

15) REVOCA DEGLI AIUTI

- 15.1 Salvo gravi e comprovati motivi, qualora il beneficiario non applichi la lotta ai vettori nei frutteti impiantati in seguito alla distruzione di piante infette e qualora non sia in grado di esibire nell'anno successivo all'impianto i passaporti fitosanitari del materiale utilizzato, la seconda parte dell'aiuto è revocata.
- 15.2 L'aiuto, inoltre, è revocato qualora dai controlli effettuati risulti la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai beneficiari al fine dell'ottenimento dell'agevolazione.

- 15.3 La revoca comporta il disimpegno delle somme non liquidate e l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'intero ammontare del contributo in conto capitale, maggiorato degli interessi calcolati con le modalità di cui al punto successivo. La restituzione dell'agevolazione può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.
- 15.4 Gli interessi sono riferiti al periodo intercorrente tra la data di erogazione dell'aiuto e la data del provvedimento di revoca e sono calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, riferita al periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.